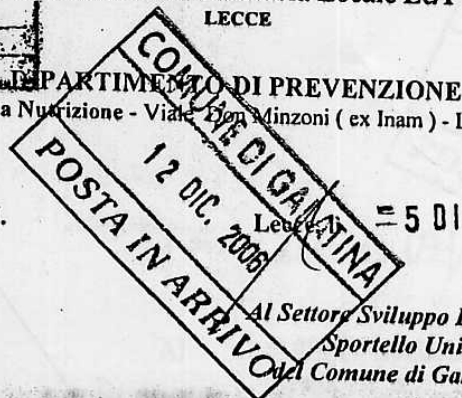


Regione Puglia
Azienda Unita Sanitaria Locale Le/1
LECCE

613
CVAP



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - Viale Don Minzoni (ex Inam) - Lecce - Tel./Fax 0832-215398

Prot. n. 16/1364/3 e 16/1323/R.U.

5 DIC. 2006

Al Settore Sviluppo Economico
Sportello Unico
del Comune di Galatina

OGGETTO: Parere S.I.A.N. su progetto per la realizzazione di una media struttura di vendita M2 sulla Strada Provinciale Galatina - Cutrofiano. LE.TO. s.r.l.

Vista la richiesta di Codesto Comune, Prot. n. 0037499 del 20.10.2006 ed esaminati gli elaborati grafici e la relazione tecnica allegata (documentazione integrativa esibita in data 24.11.2006 dalla quale risulta che nella sala vendita la soluzione di aerazione pari ad 1/30 della superficie pavimentata è stata adottata per motivi di sicurezza);

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai soli fini igienico - sanitari, per quanto di competenza, a condizione che:

- gli antibagni siano muniti di lavabo;
- gli operatori per turno lavorativo siano rapportati per numero e sesso alle dimensioni degli spogliatoi;
- i servizi igienici e gli spogliatoi siano dotati di impianto di aerazione artificiale (anche solo per estrazione) che assicuri un ricambio minimo di 10 volumi/ora se in espulsione intermittente, ovvero di 20 volumi/ora se in espulsione continua, a comando automatico adeguatamente temporizzato;
- nella sala vendita l'impianto di condizionamento ad integrazione dell'aerazione diretta garantisca un ricambio d'aria pari a mc/h 5500, munito di sistema di controllo in continuo del funzionamento e segnalazione con allarme delle anomalie, pena la non usabilità della sala in argomento.

Sono fatti salvi pareri e/o autorizzazioni di altri Enti, Amministrazioni, Servizi, Uffici ed i diritti di terzi, per effetto di disposizioni legislative e/o regolamenti in vigore, ivi compresi quelli in materia urbanistica - edilizia ambientale, quello relativo alla necessità dell'acquisizione del Certificato Prevenzione Incendi da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, previsto dalle vigenti norme per l'attività in argomento e quelli relativi al rispetto della normativa inerente l'abbattimento delle barriere architettoniche, di competenza del Comune.

Il Referente U.O. Igiene Edilizia delle Imprese Alimentari
(Dott. Roberto Licci)



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dott. Roberto Carlà



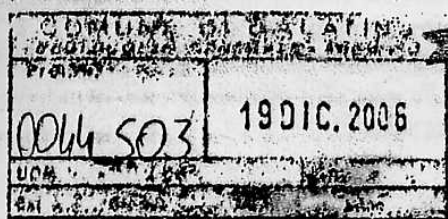
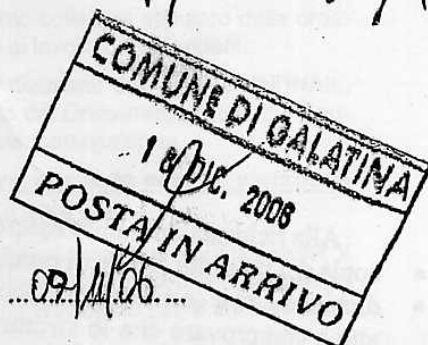
MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Comando Provinciale Vigili del Fuoco Lecce

Ufficio Prevenzione

Prot. n° 21883/30502

Allegati:

LECCE, ...09/11/06...



Al

RESPONSABILE DELLO
SPORTELLLO UNICO PER
LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DEL COMUNE DI GALATINA

e, p.c. Al

Al Sig. LOMONACO MARIO
Amministratore Unico della
"LE.TO. SRL Unipersonale"
Via Solano

LEQUILE

OGGETTO: Pratica n° 30502. - Ditta "LE.TO. srl". Progetto di
locale commerciale in GALATINA, S.P. per
Cutrofiano.
PARERE DI CONFORMITA' ART. 2 D.P.R. 37/98
ATTIVITA' n° 87 del D.M. 16.02.1982

Con riferimento all'istanza della S.V. pervenuta in data 25.10.2006, inerente l'oggetto, questo Comando Provinciale, visto il parere espresso al riguardo dal Funzionario Istruttore - Ing. Vincenzo LOIACONO, comunica che il progetto relativo all'attività sopra indicata è, ai soli fini antincendio,

CONFORME

alle norme ed ai criteri di prevenzione incendi vigenti.

Si precisa comunque, ad ogni buon fine, che anche per quanto non espressamente indicato nella documentazione prodotta dovranno osservarsi le relative norme di sicurezza antincendio ed i criteri generali di prevenzione incendi.

E' fatta salva la competenza di Enti preposti ad altri procedimenti amministrativi o concessioni e sono fatti salvi i diritti di terzi.

A lavori ultimati, la S.V. dovrà richiedere a questo Ufficio il previsto sopralluogo finalizzato al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. 37/98, e contestualmente ha facoltà di produrre una dichiarazione, in carta legale, attestante l'inizio attività, ai sensi dell'art. 3 comma 5 del D.P.R. 37/98.

File: 30502 parere favorevole attivita 87

Alla richiesta dovranno essere allegati i seguenti documenti (art. 2 - D.M. 4 maggio 1998):

- copia del presente parere di conformità;
- dichiarazioni e certificazioni, secondo quanto specificato nell'allegato II al D.M. 4 maggio 1998, atte a comprovare che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio; la documentazione dovrà essere redatta in conformità alla modulistica di cui alla Lettera-Circolare del Ministero dell'Interno n° P 559/4101 sott. 72/E.6 del 22 marzo 2004;
- attestato del versamento di 384,00 Euro effettuato sul conto corrente postale n° 13869730 a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato. La causale del versamento, obbligatoria, è la seguente: "Deposito a favore del Comando Provinciale VV.F. - LECCE di cui alla legge 26 luglio 1965, n. 966 per servizi a pagamento di prevenzione incendi".

Si restituisce una copia del progetto vistato.-

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
Ing. Vincenzo LOIACONO



IL COMANDANTE PROVINCIALE
Dott. Ing. Antonio TUZZOLO

- 1) l'indicazione di chi esegue i lavori;
- 2) una dichiarazione rilasciata da chi esegue i lavori dell'organico medio annuo, distinto per qualifica;
- 3) una dichiarazione rilasciata dall'impresa esecutrice relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- 4) il certificato di regolarità contributiva relativo all'impresa esecutrice, rilasciato dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza; il certificato può essere sostituito dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) rilasciato dalle Casse Edili. E' vietata l'autocertificazione.

Si avvisa che, in assenza del certificato di regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, l'efficacia del titolo abilitativo è sospesa.

Art. 2 ter – Non prima di trenta giorni dalla data di inizio dei lavori ed entro i cinque giorni successivi, il titolare del presente P.d.C. deve presentare all'Ufficio Urbanistica la Scheda Informativa – debitamente compilata e sottoscritta – predisposta ai sensi del Protocollo d'Intesa del 23/5/2005 per il contrasto del lavoro irregolare.

La mancata presentazione della Scheda Informativa comporta la sospensione del titolo abilitativo.

Prima dell'inizio dei lavori il titolare del presente P.d.C. deve trasmettere altresì:

- copia delle comunicazioni di inizio attività presentate dalle imprese all'INPS, INAIL e CASSA EDILE con relative posizioni;
- copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento ove previsto.

Art. 3 – Il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata è stabilito dall'autorizzazione unica, che rilascerà lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP);

Tale termine può essere prorogato, con provvedimento motivato del Dirigente esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico – costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari;

Art. 4 – Qualora i lavori non siano ultimati nel termine così stabilito, il titolare del permesso deve presentare istanza diretta ad ottenere un nuovo permesso; in tal caso il nuovo permesso concerne la parte non ultimata;

Art. 5 – Il presente permesso è trasferibile ai successori o aventi causa. Esso non incide sulla titolarità della proprietà, o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio, ed è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza ai sensi del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i., e le sanzioni previste dall'art. 42 del predetto D.P.R.;

Art. 6 – Al Comune è riservato il diritto di far eseguire, in qualsiasi momento durante il corso dei lavori, ispezioni e visite di controllo al fine di accertare la rispondenza dei lavori alle previsioni progettuali originarie, ovvero a quelle di eventuali varianti assentite dal Comune mediante appendice al presente permesso di costruire;

Art. 7 – Il permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione;

Art. 8 – La quota del contributo relativa all'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, previsti dall'art. 16 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i., nonché dalle leggi regionali, per la costruzione oggetto del presente permesso, è stabilita nella somma di € **14.217,80 (quattordicimiladuecentodiciassette/80)**, scomputata totalmente con delibera G.M. n. 522/07 del 10/12/2007, e dietro presentazione di polizza fidejussoria stipulata in data 18/12/2007 dalla Società "LETO SVILUPPO & COSTRUZIONI Srl";

Art. 9 – La quota di contributo afferente il costo di costruzione viene stabilita nella somma di € **6.183,57 (seimilacentoottantatre/57)** che deve essere corrisposta al Comune, mediante versamento nell'apposito conto corrente vincolato, ai sensi dell'art. 12 della legge 28.1.77 n.10, presso la Tesoreria Comunale, da parte del titolare in corso d'opera con le seguenti modalità: **il 20% dell'intero importo all'inizio dei lavori e non oltre 180 gg. dalla data di rilascio del presente permesso, il rimanente 80% prima del rilascio della agibilità e comunque non oltre la data di ultimazione lavori di cui al predetto art. 3 -;**

Tale somma dovrà, in ogni caso, essere corrisposta al Comune non oltre 60 giorni dalla ultimazione delle opere;

Art. 10 – Il mancato versamento dei contributi di cui all'art. 9 nei termini ivi specificati comporta, ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i.:

- a) la corresponsione al Comune da parte del concessionario dell'aumento del contributo in misura pari al 10%, qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi 120 giorni;
- b) la corresponsione da parte del concessionario al Comune di una penale pari al 20%, quando, superato il termine di cui alla lett. a), il ritardo si protrae oltre i successivi 60 giorni;
- c) l'aumento il contributo in misura pari al 40%, quando, superato il termine di cui alla lett. b), il ritardo si protrae oltre i successivi 60 giorni;

Art.11 – la Società "LETO SVILUPPO & COSTRUZIONI Srl" provvederà alla realizzazione delle opere di urbanizzazione secondarie secondo quanto stabilito nella convenzione urbanistica, stipulata in data 20/12/2007 dalla Società "REPROS Srl" con il Comune di Galatina a seguito di deliberazione G.M. n. 436/07 del 18/10/2007, e previa presentazione di polizza fidejussoria stipulata in data 11/12/2007.

E' fatto obbligo di conferire il materiale inerte derivante da attività di scavo, demolizione e costruzione, - salvo riutilizzazione a norma di legge o smaltimento presso altri impianti autorizzati - presso discarica autorizzata.

E' fatto altresì obbligo di trasmettere all'U.T.C. – Settore Urbanistica – le eventuali bolle di conferimento entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione di inizio lavori e successivamente con periodicità di mesi sei per tutto il periodo di validità del permesso di costruire.

Si rammenta che lo smaltimento dei rifiuti speciali o assimilabili scaturenti dalla conduzione del cantiere dovrà avvenire nei siti e nei modi previsti dalla legge.



IL DIRIGENTE
Ing. Guillermo STASI

Rilasciato il 17.01.2008

Sig. _____